

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della  
Regione Campania  
Loro Sedi

Ai Sigg. Responsabili degli Uffici  
Carburanti dei Comuni  
della Regione Campania  
Loro Sedi

Chiarimenti D. LGS. 383 del 29/10/1999:  
Installazioni apparecchiature Self-Service pre-  
payment e/o aggiunta di prodotti, con esclusione del  
GPL, su impianti già esistenti.

Il D.LGS. 32/98, modificato dal D.LGS.383/99 art. 2 comma 3 e convertito in Legge 496/99, individua le norme per la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti per autotrazione.

A tal proposito, pervengono allo scrivente Settore frequenti richieste di interpretazione circa le procedure da adottare per le istanze afferenti quanto riportato in oggetto.

In tal senso si precisa che, le richieste di aggiunta di un nuovo prodotto, con l'esclusione del GPL, e/o di installazione di un dispositivo accettatore a moneta e/o a lettura ottica, vengono assentite senza limiti di contingentamento e senza rinunce a concessioni di impianti esistenti od in sospensiva, sempre che gli impianti siano stati sottoposti, da parte dell'Autorità comunale competente, alla verifica di conformità tra impianto e territorio (ex art. 19 L.R. 27/94) e che rispettino la normativa vigente e la sicurezza stradale.

Pertanto codeste Amministrazioni Comunali provvederanno a comunicare a questo Ufficio, prima o contestualmente alla richiesta di collaudo, gli estremi del provvedimento di autorizzazione, ovvero dichiarazione circa l'assenza di motivi ostativi all'esercizio dell'impianto potenziato.

Per quanto riguarda il prodotto GPL si coglie l'occasione per ribadire quanto già rappresentato con la nostra del 09/02/2000 prot. n°177/89 a firma dell'Assessore alle Attività Produttive e per puntualizzare che allo stato i pareri vincolanti previsti dalla L.R. 27/94 per la installazione degli impianti di GPL per autotrazione non possono essere rilasciati in quanto il limite del 5% previsto dalla summenzionata legge regionale è stato raggiunto

Il Dirigente del Settore  
(Dott. Luciano Califano)